



NADIA PANATTONI

NOTAIO

Repertorio n. 7114

Raccolta n. 1834

=====

Verbale di assemblea dell'associazione

"A.P.A.C. ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CALENZANO"

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre

= 28 ottobre 2020 =

In Calenzano, piazza del Sapere n. 5 int. 19, alle ore dieci e trenta.

Davanti a me Nadia Panattoni, Notaio in San Casciano in Val di Pesa, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparsa:

- Frontini Valentina nata a Cesena il 25 settembre 1987, residente in Calenzano (FI), località Querciola n. 19/V,

domiciliata presso la sede dell'Associazione di cui infra, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale e come tale legale rappresentante dell'Associazione:

"A.P.A.C. ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CALENZANO", con sede legale nel Comune di Calenzano (FI), Via A. Da Settimello n. 20 e sede operativa in Calenzano (FI), via della Fogliaia n. 52, codice fiscale 94229430486, iscritta al registro regionale volontariato Regione Toscana al n. 872 Sez. Provincia di Firenze, in forza dei poteri derivanti dall'atto costitutivo e dal vigente statuto;

comparsante della cui identità personale io Notaio sono certa, la quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione qui riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Saluti del presidente

- Variazione per adeguamento statutario come previsto dalla nuova normativa del terzo settore

La comparsante, assunte le funzioni di Presidente dell'assemblea a norma dell'articolo 18 del vigente statuto e per elezione dei presenti, dà atto essere presenti i seguenti associati:

- essa stessa Frontini Valentina, come sopra generalizzata, Presidente del Consiglio Direttivo;

- Grappolini Andrea, nato a Firenze il 14 agosto 1967, Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- Mannini Martina, nata a Firenze il 5 ottobre 1979, Tesoriere del Consiglio Direttivo;

- Molinari Giulio, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 6 giugno 1957, socio volontario;

- Maiani Sara, nata a Firenze il 1 marzo 1996, socio volontario;

- Lopez Francesca, nata a Firenze il 1 novembre 1995, socio volontario;

- dato altresì atto che l'assemblea è stata ritualmente convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo della sede dell'Associazione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come tutti gli intervenuti riconoscono, e che è stato adempiuto ad ogni formalità di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea

della associazione ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno ed illustra agli intervenuti i motivi che rendono opportuno deliberare le modifiche da apportare al vigente statuto al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa del Codice

50026 SAN CASCIANO V.P. (FI)

Via IV Novembre n. 63

Tel. 055/828363

50041 CALENZANO (FI)

Piazza del Sapere n. 5 int. 19

Tel. 055/8876461

del terzo Settore nonché per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed illustra ai presenti lo statuto nella sua nuova versione soffermandosi sulle modifiche da apportare.

L'assemblea, udite le proposte e la relazione del Presidente, all'unanimità delibera di apportare allo statuto le modifiche proposte ed illustrate dal Presidente, il quale mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione con le tutte le modifiche deliberate che omessane la lettura da me Notaio per dispensa ricevutane dalla comparente e da tutti gli intervenuti firmato dalla stessa e da me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti quindici.

Le spese del presente atto e sue consequenziali fanno carico all'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, salvo quanto di pugno, su due facciate fin qui di un foglio, che ho letto al Presidente in assemblea.

Essa lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti venti.

F.to Valentina Frontini

" Nadia Panattoni Notaio

STATUTO

Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita l'associazione denominata "A.P.A.C. ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CALENZANO – ODV", di seguito anche semplicemente la "Associazione", con sede in Calenzano (FI) all'indirizzo risultante dal libro delle assemblee degli associati.

2. L'emblema dell'associazione è costituito da immagine a sfondo tricolore con la figura di un leone rampante in rilievo, figura circondata dalla scritta Associazione Pubblica Assistenza di Calenzano.

Art. 2 – Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato.

2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

3. L'attività associativa si rivolge in prevalenza alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

2. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

3. In tale l'associazione assume il compito di:

- a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;
- e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;
- g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Per il raggiungimento degli scopi essa svolge quale attività principale il servizio di trasporto infermi a mezzo autoambulanza e Protezione Civile ed esemplificativamente, le seguenti attività:

- a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b. gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso ed il trasporto di ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
- c. organizzare servizi di guardia medica, infermieristici, di fisioterapia e di diagnostica e specialistica ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, trasporto del sangue ed organi;
- e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione;
- f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- k. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- l. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- m. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione per la accoglienza internazionale;
- n. svolgere attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
- o. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS.
- p. assistenza nei confronti delle famiglie colpite da lutto e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi.
- q. Servizi di onoranze funebri ed attività connesse;
- r. servizio per la cremazione delle salme degli associati.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Associati

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
2. Sono associati coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la

quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda di ammissione scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato verrà annotata nell'apposito libro degli associati.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

4. Sono associati volontari tutti i cittadini, di cui ai precedenti commi, di età non inferiore ad anni 16 (sedici), che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Gli associati volontari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

1. Gli associati hanno diritto di:

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;

b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti, a condizione di aver raggiunto la maggiore età;

c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

e. essere informati sull'attività associativa;

f. esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti e di ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evadere la domanda.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri degli associati sono:

a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;

b. essere in regola con la quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a. per morosità;

b. per decadenza;

c. per esclusione;

d. dimissioni.

2. Perde la qualità di associato per morosità l'associato che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non abbia corrisposto la quota associativa.

3. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

4. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di associato per dimissioni l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

6. L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti;

b. da contributi di privati;

c. da rimborsi derivanti da convenzioni;

d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

f. dalle entrate derivanti da attività di interesse generale e diverse e di carattere secondario nonché strumentale;

g. raccolta fondi;

h. da ogni altra entrata consentita dalla Legge.

3. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

a. da beni mobili ed immobili;

b. da titoli pubblici e privati;

c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo;

Titolo IV – Organi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'assemblea degli Associati;

b. il consiglio direttivo;

c. il presidente e uno o due vicepresidenti;

d. Organo di Controllo;

e. il collegio dei probiviri.

2. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati consiliari.

Art. 14 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli associati, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice-Presidente, viene pubblicato mediante affissione agli albi delle sedi dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso di convocazione inoltre onde assicurarne la sua ampia diffusione in ambito associativo, viene riportato sulle pubblicazioni periodiche edite dall'Associazione ovvero sul quotidiano cittadino a maggiore diffusione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, nonché una indicazione sintetica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione di missione e dei rendiconti delle raccolte fondi, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei associati aventi diritto al voto.

4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2. a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 17 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvi i quorum costitutivi e/o deliberativi di cui al successivo articolo 19 punto 5.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Risultano approvate quelle deliberazioni, comprese quelle relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale, che raccolgono il consenso

della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo.

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato a mezzo di delega scritta. Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.

2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

3. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 21 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;

b. approva la relazione di missione del Consiglio Direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

d. approva le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. elegge il Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra gli associati all'Associazione;

h. elegge l'Organo di Controllo;

i. elegge il Collegio dei Probiviri;

j. delibera sull'istituzione di sezioni;

k. delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri associati;

l. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

m. delibera la variazione della sede legale purché questa non sia trasferita oltre il comune di Calenzano.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello Statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale con trasferimento oltre il comune di Calenzano;

c. sullo scioglimento dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34;

e. sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;

f. sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cin-

- que) ad un massimo di 11 (undici) componenti, compreso il presidente.
2. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere scegliendolo fra i consiglieri eletti; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione; può nominare inoltre un direttore sanitario iscritto all'ordine dei medici.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di estrema urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte.
4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.
5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 24 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo è incaricato della ordinaria e straordinaria amministrazione:
- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21. In particolar modo, predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, e i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
 - b. esegue i deliberati dell'assemblea;
 - c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera l'adesione di nuovi associati. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;

f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 – Direzione esecutiva

1. Il Consiglio Direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, direttore sanitario e direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

2. Il Consiglio Direttivo, come qualsiasi altro organo collegiale, decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e del Collegio dei Probiviri.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 28 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto agli Albi professionali previsti per legge, e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non associati, sono rieleggibili. In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano d'età.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di Controllo elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 - Competenze

1. L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in ap-

posito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

2. L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori; in ipotesi contraria spetterà all'assemblea incaricare un Revisore Legale od una società di revisione.

3. Le funzioni di cui ai commi che precedono vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengano superati.

4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra gli associati, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 31 - Competenze

1. Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.
2. Decide senza alcuna forma altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione ed ogni altro contenzioso interno all'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Titolo V – Norme finali

Art. 32 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale fra gli altri argomenti: _____
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo; _____
b. individua le modalità di informazione agli associati delle attività associative; _____
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; _____
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto. _____

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità, cioè, con il voto favorevole manifestato secondo le modalità di cui sopra da tutti i consiglieri intervenuti. _____

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione _____

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene a seguito di deliberazione adottata dall'Assemblea degli Associati in sede straordinaria con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti degli associati. _____

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, deciderà a favore di quali associazioni di volontariato presenti sul territorio devolvere il patrimonio. _____

Art. 35 - Rinvio _____

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia. _____

F.to Valentina Frontini _____

" Nadia Panattoni Notaio _____

Io sottoscritta Dott.ssa NADIA PANATTONI, Notaio in San Casciano in Val di Pesa, attesto che la presente copia è conforme all'originale del documento depositato nei miei atti e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

San Casciano in Val di Pesa, 4 novembre 2020

ADEMPIMENTI ESEGUITI

Registrato a FIRENZE il 30 ottobre 2020 al n. 38177 serie 1T, con Euro 356,00